

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

Procedimento CSA 02/2021

CSA Decisione n. 1/2022

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

In funzione di Corte Sportiva di Appello

composta da

Avv. Elisa Brigandì - Presidente

Avv. Christian Pasero – Componente Relatore

Avv. Massimiliano Leccese – Componente a latere

all'esito della riunione tenutasi il 25 gennaio 2022 con modalità telematica ex art. 23 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FICSF, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento di appello promosso con reclamo ex art. 37 Reg. Giust. e Disc. FICSF presentato in data 9.12.21 con riserva dei motivi, sciolti con atto integrativo del 16.12.21, dalla società **A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI** in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mario Iannucci, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Bucciolini e l'Avv. Francesco Luigi Lorenzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 52,

AVVERSO

la decisione n. 1/2021 del Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Valentina Porzia, resa in data 3 dicembre 2021 e pubblicata in pari data, con la quale il Giudice di prima istanza ha disposto:

- l'annullamento della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri" dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste";
- la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la società Federico Antoni ASD;
- la squalifica per n. 1 gara per l'atleta Luigi Mostardi.

Svolgimento del procedimento

Con reclamo ritualmente depositato e poi parimenti ritualmente integrato con i relativi motivi, A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Avv. Valentina Porzia resa in data 3 dicembre 2021, pubblicata in pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Federico Antoni, si disponeva l'annullamento della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri" del 3.10.2021 dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste", nonché la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la società Federico Antoni ASD ed infine la squalifica per n. 1 gara per l'atleta Luigi Mostardi.

Il reclamo si articola su diversi motivi di gravame e censura la decisione impugnata rappresentando eccezioni preliminari quali:

- la mancata sottoscrizione della decisione 1/2021 del G.S.N., poi rinunciata;
- la mancata integrazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa della reclamante quale controinteressata nel giudizio davanti al G.S.N, nonché motivi in merito, richiedendo la riforma della decisione *de qua* ed il pedissequo ripristino della classifica originaria del Palio di San Ranieri del 3.10.2021, formulando altresì domanda subordinata di riforma del medesimo provvedimento in quanto basato su risultanze probatorie inammissibili, allegando documentazione e filmati video della gara in questione, nonché formulando specifiche istanze istruttorie.

Con memoria di costituzione e resistenza del 17.1.2022 si è costituita in giudizio la ASD FEDERICO ANTONI, con ministero e la difesa dell'avv. Simone Colla, la quale, con precisa articolazione e puntuale contestazione circa le doglianze sia in rito che di merito formulate della reclamante, conclude per la reiezione dell'impugnativa, chiedendo la conferma della decisione 1/2021 del G.S.N. con ogni altra consequenziale pronuncia ritenuta di giustizia.

Ai sensi dell'art. 37, comma 5, Regolamento di Giustizia e Disciplina sono altresì intervenute le altre compagini partecipanti alla gara in esame, ossia le società ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD, entrambe col ministero dell'avv. Edoardo Tognoni, le quali – sostanzialmente in via adesiva al reclamo – concludono chiedendo preliminarmente in rito la declaratoria di nullità della decisione impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e/o violazione del diritto di difesa delle stesse quali controinteressate nel giudizio di primo grado, nonché in merito sostanzialmente come in reclamo principale.

All'udienza del 19.1.2022, tenutasi tramite collegamento da remoto alla piattaforma "Zoom", il Collegio ha rilevato la mancata trasmissione degli atti di intervento alle altre parti costituite, rinviando all'udienza del 25.1.2022, tenutasi sempre tramite collegamento da remoto alla piattaforma "Zoom, ove i procuratori delle parti, tutti presenti, venivano ascoltati come consentito da Regolamento di Giustizia e Disciplina, precisando le rispettive conclusioni sia in rito che in merito.

In esito a ciò la Corte si è riservata ogni decisione.

MOTIVI

Sotto il profilo giuridico merita attenta analisi la residua eccezione preliminare sollevata dalla difesa della reclamante (e dalle intervenute), attesa che la stessa sia nell'atto integrativo del 16.12.2021 nonché a verbale dell'udienza del 25.1.2022 ha rinunciato all'eccezione preliminare di nullità del provvedimento impugnato per carenza di sottoscrizione.

Infatti, stante il carattere eventualmente assorbente dell'eccezione circa la mancata integrazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa della reclamante (e delle intervenute) quale controinteressata nel giudizio davanti al G.S.N, è opportuno previamente analizzare detta doglianza, da cui

discenderebbe l'eventuale nullità del giudizio nanti al Giudice Sportivo e, quindi, del relativo provvedimento.

In sostanza è necessario verificare se il fatto che la reclamante e le intervenute non siano state né messe in condizione di partecipare né, in ogni caso, abbiano partecipato al rinnovato giudizio nanti al Giudice Sportivo conclusosi con la pronuncia impugnata costituisca un *vulnus* al diritto di difesa ed all'integrazione del principio del contraddittorio talmente rilevante tanto da invalidare il procedimento prima ed il provvedimento stesso poi.

A tal proposito è corretto convenire che il giudizio, *rectius*, il procedimento nanti al Giudice Sportivo ha un contraddittorio sostanzialmente eventuale ed a istruttoria sommaria, atteso che ai sensi dell'art. 34 c. 2 Reg. Giust. e Disc. il Giudicante ha autonoma discrezionalità nel qualificare un soggetto come "interessato", ossia portatore di una situazione giuridicamente protetta dall'Ordinamento tale da fondarne un effettivo interesse alla partecipazione al procedimento, nonché autonoma valutazione sull'*an* e sul *quomodo* dello svolgimento dell' (eventuale) attività istruttoria.

Il tutto, ovviamente, con il precipuo scopo di osservare i principi di speditezza e celerità del predetto procedimento, atteso che esso si conclude con una decisione che attiene la regolarità delle gare, il cui esito deve essere definito in modo chiaro e preciso entro tempi rapidi.

Ciò premesso, però, è evidente che quanto sopra va conformato ai principi fondamentali del procedimento e del processo sportivo in generale sia all'interno della Federazione e sia in ambito CONI, questa quale suprema normativa di riferimento.

Invero, l'art. 16, c. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (conformandosi all'art. 2 c.2 del Codice di Giustizia del CONI) statuisce espressamente il principio generale che *"Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"*, mentre il comma 5 (cfr. art. 2 c. 6 del Cod. Giust. CONI) introduce una sostanziale clausola di salvaguardia stabilendo che *"per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*.

Ad una superficiale lettura, quindi, sembrerebbe sussistere una dicotomia tra l'esigenza di celerità del procedimento nanti al Giudice Sportivo e la relativa autonoma discrezionalità del Giudicante da un lato e la massima tutela dei principi generali del c.d. giusto processo dall'altro: a ben vedere, in vero, tale contrapposizione è meramente apparente, essendo sufficiente un'interpretazione "costituzionale" dei due fattori sopra indicati.

Infatti, pur essendo il procedimento nanti al Giudice Sportivo a "carattere sommario", con un contraddittorio ed una attività istruttoria totalmente lasciata alla discrezionalità del Giudicante, è altresì vero che questi deve sempre conformare la propria attività e le proprie scelte nel rispetto dei principi costituzionali del c.d. "giusto processo" di cui agli artt. artt. 24 co. 2 Cost., 111 comma 2 Cost. e art. 6 commi 1 e 3 Cedu, tra cui rientra, indubbiamente, la tutela del contraddittorio, di guisa da non pregiudicare tutti

quei soggetti che dalla medesima decisione possano subire una qualsivoglia conseguenza, sia essa positiva e, soprattutto, negativa, il tutto .

E' indubbio che, nel caso in esame, la decisione impugnata ha riguardato la conferma o meno della squalifica di un equipaggio (imbarcazione celeste della ASD FEDERICO ANTONI) con ovvie ripercussioni sull'intera classifica del Palio di San Ranieri in Pisa del 3.10.2021, che vede quindi direttamente coinvolte *in primis* la reclamante A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI, seconda classificata in gara, ed a cascata - eventualmente - altresì le intervenute ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD, atteso il pedissequo slittamento delle medesime in classifica ed alla diversa percezione di eventuali riconoscimenti per il c.d. podio (primi tre posti) di cui all'art. 8 del bando di gara pubblicato in data 25.9.2021 sul sito FICSF (e quindi, in quanto atto federale, liberamente conoscibile dalla Corte).

Non è reclinabile in dubbio, quindi, che alla luce di quanto testè indicato sia la reclamante che le intervenute siano portatrici di un interesse diretto alla partecipazione al procedimento nanti al Giudice Sportivo che attiene alla conferma o meno della classifica portante l'ordine d'arrivo del Palio di San Ranieri del 3.10.2021, atteso che qualsivoglia esito andrebbe a coinvolgerne il relativo posizionamento.

La mancata qualificazione della reclamante A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI e delle intervenute ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD quali soggetti interessati a mente dell'art. 34 c. 2 Reg. Giust. e Disc. a partecipare al rinnovato giudizio nanti al Giudice Sportivo su istanza della ASD FEDERICO ANTONI e, comunque, la mancata partecipazione allo stesso da parte di tali soggetti rende irrimediabilmente leso il diritto di difesa delle medesime e, parimenti, insanabilmente viziato il provvedimento oggetto di impugnazione.

In tal senso si è pronunciato recentemente la Sezione I del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con la decisione n. 42/2021 (Pres. Sanino, Rel. Andreotta) stabilendo che sia da indicare come "controinteressato" a partecipare ad un procedimento ogni soggetto che sia "**depositario dell'interesse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziari endofederali**", con la conseguenza che "**l'omessa chiamata in giudizio determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dall'art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, ove per controinteressato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltretché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e, dunque, suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell'atto**".

Ferme restando dette deduzioni in diritto, si ritiene che la partecipazione – almeno – della seconda classificata (odierna reclamante) al procedimento

nanti al Giudice Sportivo scaturito dal reclamo dell'imbarcazione prima classificata avente ad oggetto la squalifica che l'ha vista retrocedere all'ultimo posto sarebbe stato quantomeno opportuno, vista la concreta rilevanza nella classifica finale, oltre che – come detto – doveroso nel rispetto dei principi generali del processo sportivo (e non solo).

Mutuando dai fondamenti del diritto civile, l'art. 101, c.1, c.p.c. taccia di nullità il procedimento e, quindi, ogni pedissequo atto processuale che sia stato emesso in difetto della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, attesa l'irregolarità del procedimento stesso per violazione di principio fondamentale richiamato dal brocardo "*audiatur et altera pars*" (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/12/2021, n. 40490; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/10/2021, n. 26901 e soprattutto Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/02/2021, n. 4665: "**Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.**")

Per quanto sopra, l'eccezione preliminare sollevata dalla reclamante A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI e, in via adesiva, anche dalle intervenute ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD circa la mancata integrazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa della reclamante (e delle intervenute) quale controinteressata nel giudizio davanti al G.S.N è da ritenersi fondata, rendendo viziata la decisione del Giudice Sportivo oggetto di impugnazione, dovendo procedersi nuovamente al predetto giudizio ai sensi degli artt. 32 e ss. Reg. Giust. e Disc. con necessaria partecipazione dei soggetti controinteressati A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI, ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD, tali qualificati.

Stante il carattere assorbente di tale eccezione preliminare, si soprassiede su ogni altra istanza presentata dalle parti.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, in funzione di Corte Sportiva di Appello, annulla la decisione n. 1/2021 emessa dal G.S.N. in data 3.12.2021 oggetto di impugnazione e per l'effetto, rimette il procedimento al Giudice di prime cure affinché proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della reclamante A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI e, per l'effetto a cascata sulla classifica di gara del Palio di San Ranieri del 3.10.2021, anche dalle intervenute ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD.

DISPONE

la comunicazione della presente decisione al Giudice Sportivo ed alle parti costituite presso i rispettivi difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in data 4 febbraio 2022

Presidente

Avv. Elisa Brigandì

Componente Relatore

Avv. Christian Pasero

Componente estensore

Avv. Massimiliano Leccese